Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 marzo 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 marzo 1955, n. 109.

Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 500 milioni con legge 8 aprile 1954, n. 101, viene ulteriormente elevato a lire 700 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 marzo 1955, n. 110.
Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue:

sino a	250 milioni di lire		23,75	per cento
»	350	» »	24,50	»
»	450	» »	25,25	»
»	550	» »	26,00	»
»	650	» »	26,75	»
»	750	» »	27,50	«
»	850	» »	28,25	»
»	950	» »	29,00	»
»	1.050	» »	30,00	»
»	1.150	» »	31,00	»
»	1.250	» »	32,00	»
»	1.350	» »	33,00	»
»	1.450	» »	34,00	»
»	1.550	» »	35,00	»

Per le somme intermedie la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule:

$Y = 0,0075.X + 21,875$ fino a 950 milioni

$Y = 0,01.X + 19,5$ fino a 1.550 milioni

nelle quali Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 marzo 1955, n. 111.
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di lire 1.000.000.000 (un miliardo).

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 marzo 1955, n. 112.
Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; assegnazione di due miliardi al Commissario generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Indennità ai dipendenti dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste*).

E' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la corresponsione *una tantum* al personale dello Stato ed al personale degli Enti locali in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli Uffici del territorio di Trieste, di un'indennità straordinaria pari, rispettivamente, a sei mensilità dell'indennità di emergenza spettante fino all'entrata in vigore della presente legge ed a due mensilità della complessiva retribuzione spettante alla stessa data.

L'indennità spettante al personale degli Enti locali è corrisposta da questi ultimi con facoltà di chiederne il rimborso allo Stato.

Art. 2.

(*Provvedimenti di emergenza*).

E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per interventi straordinari del Commissario generale per il territorio di Trieste riguardanti le esigenze immediate delle popolazioni di confine, la sistemazione provvisoria dei profughi, le necessità di avviamento al lavoro e per l'adozione di altri provvedimenti richiesti da particolari situazioni di emergenza connesse al trasferimento dell'anzidetto territorio.

L'erogazione della somma indicata nel precedente comma è effettuata dal Commissario generale valendosi di aperture di credito, il cui importo, in deroga

alle limitazioni stabilite dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, può raggiungere il limite massimo di 250 milioni.

Art. 3.

(*Autorizzazione di spesa per l'Università di Trieste*).

E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per il completamento degli edifici e delle attrezzature tecniche dell'Università di Trieste.

Con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, la somma indicata nel precedente comma è ripartita fra le spese di competenza dei Ministeri anzidetti.

Art. 4.

(*Contributi a favore di Enti nel comune di Trieste*).

I mutui di 2600, 1700, 523 e 330 milioni di lire, accordati dal Governo militare alleato, rispettivamente, ai Magazzini generali, all'Azienda comunale elettricità, gas ed acqua, all'Ente porto industriale ed all'Ente fiera di Trieste sono convertiti in contributi a fondo perduto a favore degli Enti anzidetti.

Art. 5.

(*Copertura delle spese*).

Alle spese previste dagli articoli 1, 2, 3, si fa fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile cinque per cento, denominato « Trieste », emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

Le somme indicate negli articoli 1 e 2 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-55. Le somme non erogate nell'esercizio saranno riportate nell'esercizio successivo.

Le somme conseguenti al riparto previsto dal secondo comma dell'art. 3 della presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione dell'esercizio 1954-55.

Art. 6.

(*Variazioni di bilancio*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — VANONI — GAVA — ERMINI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 marzo 1955, n. **113**.

Modificazioni alla legge 30 giugno 1952, n. 774, e costituzione di società previste dal Codice civile e proroghe per l'entrata in esercizio del naviglio di cabotaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 4 e 9 della legge 30 giugno 1952, n. 774, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda.

Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare che i componenti del raggruppamento stesso si costituiscano in una delle società previste dal vigente Codice civile, conferendo alla stessa la proprietà di tutte le carature della nave.

Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma, può disporre che nell'atto costitutivo delle società sia fatto divieto ai soci di cedere le azioni (o le quote), per un periodo di quattro anni, senza il preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.

Art. 9. — Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti la avvenuta demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova costruzione.

Nessun pagamento di contributo potrà essere effettuato prima che sia stata eseguita la totale demolizione delle navi.

Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione.

Ove l'entrata in esercizio non avvenga nel termine sopraindicato, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare il termine stesso, qualora sia provato dagli interessati con elementi e documenti certi che il ritardo non è ad essi imputabile.

Le domande ed i documenti per la liquidazione ed il pagamento del saldo del contributo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 19 marzo 1955, n. 114.

Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per lo svolgimento della sua attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

Art. 2.

All'onere di lire 20.000.000 di cui al precedente art. 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio dell'esercizio 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 115.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838 e modificato con i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250; 31 ottobre 1929, n. 2386; 20 novembre 1930, n. 1939; 27 ottobre 1932, n. 2066; 27 dicembre 1934, n. 2439; 1° ottobre 1936, n. 2037; 14 marzo 1938, n. 885; 5 maggio 1939, n. 1172; 11 luglio 1942, n. 936 e 5 settembre 1942, n. 1234, e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1617; 30 ottobre 1949, n. 1140 e 11 aprile 1951, n. 652;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è aggiunto quello di:

11) « Chimica delle sostanze esplosive ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 116.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178, 21 gennaio 1943, n. 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 31 agosto 1951, n. 1824; 27 ottobre 1951, n. 1701; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013; 27 marzo 1954, n. 734 e 24 settembre 1954, n. 1135;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
11) Antropologia;
12) Patologia vegetale;
13) Entomologia agraria.

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
12) Antropologia;
13) Patologia vegetale;
14) Entomologia agraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 161. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 117.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768; 11 marzo 1953, n. 457; 6 ottobre 1953, n. 1110; 14 settembre 1954, numero 1009 e 26 ottobre 1954, n. 1203;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « terapia vegetale ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
12) Idrobiologia e pescicoltura;
13) Fisica terrestre e climatologia.

L'art. 56 è sostituito dal seguente:

« L'esame di mineralogia non può essere sostenuto senza aver superato prima l'esame di chimica generale ed inorganica; gli esami di fisiologia generale 1° e 2° non possono essere sostenuti senza aver prima superato gli esami di anatomia umana, anatomia comparata, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica; l'esame di chimica fisica non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica; si consiglia di sostenere l'esame di istologia ed embriologia prima di quello di anatomia comparata; l'esame di antropologia non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata; l'esame di chimica biologica non può essere sostenuto senza aver prima superato quello di chimica organica ».

Art. 59. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:
9) Idrobiologia e pescicoltura.

Art. 60. — Le parole « L'esame di fisiologia generale non può essere sostenuto », sono sostituite dalle seguenti « Gli esami di fisiologia generale 1° e 2° non possono essere sostenuti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 160. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 118.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395; 30 ottobre 1930, n. 1771; 22 ottobre 1931, n. 1421; 27 ottobre 1932, n. 2078; 20 ottobre 1933, n. 2378; 16 ottobre 1934, n. 2080; 1° ottobre 1936, n. 1940; 9 maggio 1939, n. 1091; 5 ottobre 1939, n. 1645 e 2 ottobre 1940, n. 1472 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1948, n. 758; 30 ottobre 1949, n. 1139; 31 agosto 1951, n. 1312; 26 gennaio 1954, n. 8 e 31 luglio 1954, n. 959;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

14) « Storia delle dottrine politiche;

15) Teoria generale del diritto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 119.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, numero 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1951, n. 1774; 11 aprile 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7 e 14 settembre 1954, n. 1055;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

14) « Politica economica e finanziaria;

15) Tecnica bancaria e professionale;

16) Tecnica industriale e commerciale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio, n.* 163. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 120.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobe 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4557; 26 ottobre 1952, numero 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183 e 14 settembre 1954, n. 1202;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

9) Storia dell'Europa orientale;
10) Diritto parlamentare;
11) Storia del movimento sindacale;
12) Diritto processuale civile;
13) Diritto privato comparato;
14) Storia delle dottrine economiche.

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

24) Paleografia greca.

Art. 117. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di:

5) Caratteri dell'achitettura moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 166. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1954.

Conferma, per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1955, dell'incarico già conferito al gr. uff. ing. Giuseppe Riello, estraneo all'Amministrazione dello Stato, di svolgere, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, particolari studi attinenti alla organizzazione e razionalizzazione dei servizi postali e di telecomunicazione ed alla determinazione dei relativi costi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1953, con cui è stato dato incarico al gr. uff. dott. ing. Giuseppe Riello, estraneo all'Amministrazione dello Stato, di compiere studi particolari attinenti alla organizzazione e razionalizzazione dei servizi postali e di telecomunicazione ed alla determinazione dei relativi costi, per il periodo 1° maggio 1953-30 giugno 1953;

Visto il successivo decreto interministeriale del 1° luglio 1953, col quale venne prorogato fino al 30 giugno 1954 l'incarico conferito all'ing. Giuseppe Riello,

Considerata l'opportunità di prorogare di un anno detto incarico in relazione alla intrapresa riorganizzazione dei servizi postali e di telecomunicazione nel quadro della riforma di struttura della pubblica Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. ing. Giuseppe Riello, estraneo all'Amministrazione dello Stato, già chiamato presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a svolgervi particolari studi attinenti alla organizzazione e razionalizzazione dei servizi postali e di telecomunicazione ed alla determinazione dei relativi costi, è confermato nell'incarico per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1955.

Art. 2.

Per l'incarico anzidetto verrà corrisposto al gr. ufficiale ing. Riello, una retribuzione di importo pari allo stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado 5°.

La relativa spesa farà carico al cap. VII, art. 2, dell'esercizio finanziario 1954-55.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1955
Registro n. 8 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 326. — FAGGIANI

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1955.

Misura del contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi da trattenere alle ditte titolari di concessione speciale per la coltivazione del tabacco sull'importo dei prodotti in colli del raccolto del 1954.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi da trattenere sull'importo dovuto alle ditte titolari di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco per i prodotti in colli del raccolto 1954 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli od esportati, è stabilito nella misura del cinque per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1955

p. *Il Ministro*: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1955
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 211. — TAFURI

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1955.

Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della S.M.I.T. - Società Mineraria Italo-Tedesca, società per azioni con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della « S.M.I.T. - Società Mineraria Italo-Tedesca », società per azioni con sede in Roma, corso Rinascimento n. 24, posta sotto sindacato con decreto Ministeriale 19 novembre 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491, sulla cessazione dello stato di guerra tra l'Italia e la Germania;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i possessori delle azioni della « S.M.I.T. - Società Mineraria Italo-Tedesca » società per azioni, dovranno presentare le azioni stesse, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore dottor Antonio Mogno, presso la sede della Società in Roma, corso Rinascimento n. 24.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà essere negato anche alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica, posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13 e salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Tempo » e « Il Messaggero di Roma ».

Roma, addì 18 febbraio 1955

Il Ministro: GAVA

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni generali « La Svizzera », con sede in Zurigo e rappresentanza generale in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni ai rami infortuni, responsabilità civile, cristalli e guasti dell'acqua.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1929, con il quale la Società anonima di assicurazioni generali « La Svizzera », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, che già esercitava in Italia le assicurazioni nel ramo trasporti, è stata autorizzata ad estendere l'esercizio ai rami incendio e furti;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata ad estendere l'esercizio ai rami infortuni, responsabilità civile, cristalli e guasti dell'acqua;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni generali « La Svizzera », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami infortuni, responsabilità civile, cristalli e guasti dell'acqua.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1423)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1955.

Rettifica del sesto capoverso del decreto Ministeriale 5 agosto 1954, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti, principali ed accessori, della stazione di radiotrasmissione circolare di Bolzano e del sistema irradiante dei trasmettitori di Bolzano 2 e Bolzano 3 della R.A.I. - Radiotelevisione Italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto 5 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 18 agosto 1954, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti, principali ed accessori, della stazione di radiotrasmissione circolare di Bolzano e del sistema irradiante dei trasmettitori di Bolzano 2 e Bolzano 3 della R.A.I. - Radiotelevisione Italiana;

Visto che in sede di preparazione del piano particolareggiato di esecuzione si è rilevato che il numero della mappa catastale del comune di Bolzano-Gries, per la zona da espropriare o da asservire, è stato erroneamente indicato con il n. 21, anzichè con il n. 20, come esattamente accertato presso il competente Ufficio tavolare del suddetto Comune;

Decreta:

Articolo unico

Il sesto capoverso delle premesse relative al decreto Ministeriale 5 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 18 agosto 1954, va modificato come segue:

« Vista la relazione tecnica, il piano di massima e la planimetria della mappa catastale del comune di Bolzano-Gries n. 20, che formano parte integrante del presente decreto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1955

Il Ministro: CASSIANI

(1633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 478 del 15 marzo 1955: Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti già ammessi nel 1953 e nel 1954. Ulteriori acconti 1954. Impianti ritirati o respinti. (Seguito provvedimento n. 457 del 30 dicembre 1954).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 478 del 15 marzo 1955, ha adottato le seguenti decisioni.

Contributo integrativo all'energia prodotta con nuovi impianti già ammessi nel 1953 *e nel* 1954.

I. — *Ulteriori acconti* 1954
(seguito provvedimento n. 457 del 30 dicembre 1954).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un ulteriore acconto alle seguenti aziende sul contributo relativo all'anno 1954, acconto commisurato all'energia prodotta dai nuovi impianti appresso elencati nel periodo che va dal 1° settembre 1954 alla data della lettura dei contatori di centrale più vicina al 31 dicembre 1954, se non diversamente indicato a fianco di ciascun impianto.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto, alla produzione complessiva degli impianti nel periodo suddetto effettuata successivamente alla data indicata, quale risulta dalle comunicazioni inviate dagli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (U.T.I.F.), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sarà stabilita, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con successivo provvedimento.

Società Termoelettrica Italiana - Milano:
1 - Centrale Tavazzano: L. 0,80 al kWh.

Società Saetta - Napoli:
2 - Impianto Guana II s.: L. 0,80 al kWh.

Società Elettrica Ala - Milano:
3 - Impianto Ala: L. 1,35 al kWh.

Società Elettrica Valcomino - Napoli:
7 - Impianto Colle Romano: L. 1,10 al kWh.

Società Idroelettrica Tevere - Roma:
9 - Impianto Castel Giubileo: L. 2,30 al kWh.

Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana - Milano:
10 - Impianto Meduno: L. 0,95 al kWh.
203/217 - Impianto Istrago: L. 0,95 al kWh.
209/223 - Impianto Colle: L. 0,65 al kWh.

Società Elettrica Argentana - Bologna:
11 - Centrale Bando d'Argento: L. 0,80 al kWh.

Società Idroelettrica Forni di Sopra - Udine:
12 - Impianto Dria (Andrazza): L. 1,70 al kWh.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:
15 - Impianto Pescara II s.: L. 0,10 al kWh.
17 - Impianto Villa S. Maria: L. 2,53 al kWh.
18 - Impianto Mucone I s.: L. 3,24 al kWh.
19 - Centrale Vigliena: L. 1,50 al kWh.
195/209 - Impianto Rocca d'Evandro: L. 2,30 al kWh.

Ditta Antonio Del Pizzo - Tramonti (Salerno):
20 - Centrale Tramonti Sant'Elia: L. 1,80 al kWh.

Società Medio Piave - Roma:
21 - Impianto Caorame Stien: L. 2,20 al kWh.
228/244 - Impianto Caorame Superiore: L. 2,20 al kWh.

Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - Verona:
24. Impianto Pradastua: L. 3,24 al kWh.
25 - Impianto Avio: L. 1,50 al kWh.

Società Idroelettrica delle Madonie - Castelbuono (Palermo):
26 - Centrale Castelbuono: L. 1 al kWh.

Azienda Elettrica Soleo - Belvedere Marittimo (Cosenza):
29 - Impianto Sangineto: L. 1,70 al kWh.

Società Idroelettrica Sarca Molveno - Milano:
30 - Impianto S. Massenza I: L. 2,70 al kWh.

Società Generale Pugliese di Elettricità - Napoli:
32 - Impianto Garga Coscile: L. 1,70 al kWh.

Società Romana di Elettricità - Roma:
37 - Impianto Canterno: L. 0,75 al kWh.
39 - Centrale San Paolo: L. 1,50 al kWh.

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
41 - Impianto Cimena: L. 1,60 al kWh.
42 - Impianto Saint Clair: L. 2 al kWh.
43 - Impianto Nus: L. 2,30 al kWh.
44 - Impianto Tre Ceres Chiampernotto: L. 0,85 al kWh.
Impianto Tre Ceres Piansoletti: L. 0,60 al kWh.
Impianto Tre Ceres Rusià: L. 0,85 al kWh.
45 - Impianto Pont Saint Martin: L. 0,20 al kWh.
46 - Centrale Chivasso: L. 1,25 al kWh.
217/231 - Impianto Olivoni: L. 1,40 al kWh.
225/241 - Impianto Avise: L. 2,20 al kWh.

Società Vizzola - Milano:
47 - Impianto Castelli: L. 0,50 al kWh.
49 - Impianto Carona: L. 0,70 al kWh.
50 - Impianto Bordogna: L. 0,50 al kWh.
51 - Impianto Sardegnana: L. 3,24 al kWh.
54 - Centrale Castellanza: L. 2,10 al kWh.

Piemonte Centrale Elettricità - Torino:
52 - Impianto S. Giacomo di Demonte: L. 2,20 al kWh.
53 - Impianto Breolungi: L. 0,20 al kWh.
235/251 - Impianto Demonte (Kant III): L. 2,20 al kWh.

Società Idroelettrica Alta Toscana - Firenze:
55 - Impianto Torrite: L. 1,90 al kWh.

Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze:
58 - Impianto Nera Montoro: L. 0,20 al kWh.
59 - Impianto Vinchiana: L. 1,85 al kWh.

Cotonificio Cantoni di Legnano - Milano:
66/68 - Impianto Bellano: L. 0,10 al kWh.

Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
68/70 - Impianto Piave Boite: L. 2,20 al kWh.
69 - Impianto Fadalto: L. 0,30 al kWh.
69/1 - Impianto Nove: L. 0,30 al kWh.
69/2 - Impianto S. Floriano: L. 0,30 al kWh.
69/3 - Impianto Caneva: L. 0,30 al kWh.
70/75 - Impianto Lumiei: L. 1,37 al kWh.
71/76 - Impianto Saviner: L. 2,35 al kWh.
219/233 - Impianto Barcis: L. 2,20 al kWh.
219/234 - Impianto S. Foca: L. 2,20 al kWh.
219/235 - Impianto Villa Rinaldi: L. 2,20 al kWh.
252/268 - Impianto Malnisio: L. 0,07 al kWh.
253/269 - Impianto Partidor: L. 0,09 al kWh.
254/270 - Impianto Giais: L. 0,07 al kWh.

Società Anonima Orobia - Milano:
72/77 - Impianto Barbellino: L. 0,45 al kWh.
73/78 - Impianto Basso Varrone: L. 0,20 al kWh.
75/80 - Impianto Bitto III s.: L. 0,10 al kWh.
76/81 - Impianto Bitto IV s.: L. 0,10 al kWh.

Unione Esercizi Elettrici - Roma.
77/82 - Impianto Altolina: L. 0,95 al kWh.
79/84 - Impianto Furlo: L. 0,65 al kWh.
83/88 - Impianto Valcimarra: L. 3,00 al kWh.

Società Termoelettrica Veneta - Venezia:
84/89 - Centrale Marghera: L. 2 al kWh.

Società Idroelettrica del Costeana - Belluno:
85/90 - Impianto Campo di Sotto: L. 1,60 al kWh.

Cotonificio Vittorio Olcese - Milano:
86-91 - Impianto Clavesana: L. 0,50 al kWh.

Ditta Fratelli Spalla - Cerda (Palermo):
87/92 - Centrale Cerda: L. 0,55 al kWh.

Società Generale Elettrica della Sicilia - Palermo:
88/93 - Centrale Catania: L. 0,60 al kWh.

Consorzio Elettrico del Buthier - Torino:
90/95 - Impianto Signayes: L. 2,25 al kWh.

Ditta De Antoni Umberto - Comeglians (Udine):
92/97 - Impianto Ovaro: L. 2,30 al kWh.

Azienda Elettrica Municipale - Osimo:
93/98 - Impianto Sambucheto: L. 0,50 al kWh.

Società Gütermann - Perosa Argentina (Torino):
96/101 - Impianto Chisone Inferiore: L. 0,25 al kWh.

Società Elettrica Bresciana - Brescia:
99/104 - Impianto Gratacasolo: L. 1,50 al kWh.
100/105 - Impianto Covoli: L. 0,30 al kWh.

Società Idroelettrica del Corvino - Diamante (Cosenza):
102/107 - Impianto Buonvicino: L. 0,60 al kWh.

Terni Società per l'Industria e l'Elettricità - Roma:
103/108 - Impianto S. Giacomo: L. 1,44 al kWh.
104/109 - Impianto Provvidenza: L. 2,45 al kWh.
105/110 - Impianto Monte Argento: L. 1,35 al kWh.
106/111 - Impianto Canetra: L. 2,10 al kWh.
112 - Impianto Villa S. Maria: L. 2,53 al kWh.

Società Elettrica Sarda - Roma:
107/113 - Impianto Alto Flumendosa: L. 2,07 al kWh.

Società Elettrica Valle Camonica - Brescia:
111/117 - Impianto Lanico II s.: L. 2,30 al kWh.
112/118 - Impianto Lanico I s.: L. 2,30 al kWh.

Società Edison - Milano:
120/129 - Impianto Isolato (Liro I): L. 2,20 al kWh.
121/130 - Impianto Chiavenna (Mera I): L. 1,60 al kWh.
122/131 - Impianto Prata (Mera II): L. 1,60 al kWh.
123/132 - Impianto Gordona (Mera III): L. 2,20 al kWh.
124/133 - Impianto Sonico Cedegolo: L. 2 al kWh.
125/134 - Impianto Palù Cogolo: L. 2,30 al kWh.
126/135 - Impianto S. Giustina Taio: L. 2,75 al kWh.
128/137 - Centrale Genova: L. 1,50 al kWh.
129/138 - Centrale Emilia: L. 0,80 al kWh.
181/195 - Impianto Prestone: L. 2,25 al kWh.
223/239 - Impianto Temù: L. 0,65 al kWh.

Società Trentina di Elettricità - Milano:
132/141 - Impianto Predazzo: L. 2,20 al kWh.

Società Elettrica Martorana - Canicattì (Agrigento):
134/143 - Centrale Canicattì: L. 0,25 al kWh.

Società P. Zanini di M. Cavazzani - Thiene:
137/146 - Impianto Cogollo del Cengio: L. 2,45 al kWh.

Ministero dei Trasporti - Roma:
138/147 - Impianto Fundres: L 0,25 al kWh.

Società Emiliana di Esercizi Elettrici - Parma:
141/150 - Impianto Farneta: L. 0,10 al kWh.

Società Elettrica Lovaria Vidoni e C. - Pavia di Udine:
143/152 - Impianto S. Maria: L. 0,45 al kWh.

Azienda Elettrica Municipale - Milano:
146/155 - Impianto S. Giacomo di Fraele: L. 1,60 al kWh.
147/156 - Impianto Grosotto: L. 0,20 al kWh.
147/157 - Impianto Fraele: L. 0,40 al kWh.
147/158 - Impianto Stazzona: L. 0,10 al kWh.
147/159 - Impianto Lovero: L. 0,10 al kWh.

Società Esercizi Elettrici - Petralia Sottana (Palermo):
148/160 - Centrale S. Lucia: L. 0,80 al kWh.

Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri - (Napoli):
149/161 - Centrale Capri: L. 0,80 al kWh.

Ditta Cugini Ansaldi - Chiusa Pesio (Cuneo):
150/162 - Impianto Conceria: L. 1,30 al kWh.

Linificio e Canapificio Nazionale - Milano:
151/163 - Impianto Vaprio d'Adda: L. 1 al kWh.

Larderello Società per le Forze Endogene - Firenze:
155/167 - Centrale n. 3: L. 0,50 al kWh.
156/168 - Centrale Travale: L. 0,50 al kWh.
177/191 - Centrale Secolo: L. 0,50 al kWh.

Azienda Elettrica Municipale - Macerata:
157/169 - Impianto Città di Macerata: L. 0,10 al kWh.
158/170 - Impianto Montefranco: L. 0,55 al kWh.
159/171 - Centrale Sforzacosta: L. 0,55 al kWh

Manifattura di Cuorgnè - Torino:
160/172 - Impianto Campore Alto: L. 1,71 al kWh.
161/173 - Impianto Campore Basso: L. 0,85 al kWh.

Ditta Fratelli Camiolo - Valguarnera (Enna):
164/176 - Centrale Valguarnera: L. 0,70 al kWh.

Ditta Giuseppe Harrasser - Brunico (Bolzano):
165/177 - Impianto Stegona: L. 1,45 al kWh.

Azienda Elettrica Municipale - Torino:
168/180 - Impianto Rosone Telessio: L. 1 al kWh.
169/181 - Impianto Rosone Orco: L. 0,30 al kWh.
169/182 - Impianto Bardonetto: L. 0,10 al kWh.
169/183 - Impianto Pont: L. 0,30 al kWh.
170/184 - Impianto Stura S. Mauro: L. 1,95 al kWh.

Azienda Elettrica Municipale - Brunico:
173/187 - Impianto Rio Molino: L. 1,20 al kWh.

Società Termoelettrica Siciliana - Palermo:
175/189 - Centrale Palermo: L. 1 al kWh.

Società Elettrica del Tul - Udine:
179/193 - Centrale Molinars Tul: L. 1,90 al kWh.

Forza e Luce di Isnello (Palermo):
183/197 - Centrale Isnello: L. 0,85 al kWh.

Società Termoelettrica Tirrena - Roma:
184/198 - Centrale Civitavecchia: L. 1,25 al kWh.

Società Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità - Porto Marghera (Venezia):
186/200 - Impianto Travignolo Caoria: L. 1,10 al kWh.

Società Idroelettrica Cismon - Porto Marghera (Venezia):
187/201 - Impianto S. Silvestro: L. 0,40 al kWh.
188/202 - Impianto Moline: L. 0,20 al kWh.

Società Elettrica Valgardena - Bolzano:
191/205 - Impianto Selva Gardena: L. 2 al kWh.

Cooperativa Elettrica - Villarfocchiardo (Torino):
196/210 - Impianto Villarfocchiardo: L. 0,80 al kWh.

Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro - Milano:
201/215 - Impianto Gaver: L. 0,40 al kWh.

Società Elettrica della Campania - Napoli:
205/219 - Impianto Suio: L. 0,30 al kWh.
237/253 - Impianto Ischia: L. 0,70 al kWh.

Impresa Elettrica Fratelli Lo Castro - Vallelunga (Caltanissetta):
207/221 - Centrale Vallelunga: L. 0,70 al kWh.

Società Idroelettrica Saglianese - Sagliano Micca (Vercelli).
208/222 - Centrale Sagliano Micca: L. 1,40 al kWh.

Società Elettrica Prizzese - Prizzi (Palermo):
210/224 - Centrale Cicirello: L. 1 al kWh.

Società Cotonificio Udinese - Udine:
214/228 - Impianto Barbeano: L. 1 al kWh.

Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):
215/229 - Impianto Zingari Bassi: L. 1 al kWh.
241/257 - Impianto Moline: L. 0,60 al kWh.

Società Idroelettrica Alto Veneto - Roma:
218/232 - Impianto Padola: L. 2,20 al kWh.
221/237 - Impianto Frisone: L. 2,20 al kWh.

Comune di Amandola - Amandola:
220/236 - Impianto Amandola: L. 1,30 al kWh.

Società Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza):
222/238 - Impianto Garga: L. 1,70 al kWh.

Società Idroelettrica Alto Liri - Roma:
226/242 - Impianto Grottacampanaro II: L. 2,20 al kWh.
227/243 - Impianto Cassino I: L. 1,50 al kWh.
251/267 - Impianto Grottacampanaro I: L. 2,20 al kWh.

Società Idroelettrica Industriale « Sidin » - Torino:
231/247 - Impianto Silea: L. 2,20 al kWh.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:
232/248 - Impianto Anapo: L. 1,80 al kWh.
233/249 - Impianto Ancipa: L. 2,30 al kWh.

S.p.A. Verzolini - Montemarciano (Ancona):
236/252 - Centrale Falconara Marittima: L. 1,80 al kWh.

Industria Petralese di Elettricità - Palermo:
238/254 - Impianto Portella di Campo: L. 2,30 al kWh.

Società Idroelettrica della Cisterna - Udine:
243/259 - Impianto Savalons: L. 2,20 al kWh.

Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia:
244/260 - Impianto Cà Romano: L. 2 al kWh.

Società Idroelettrica Basso Cismon - Milano:
247/263 - Impianto Cavilla: L. 1,80 al kWh.

Impresa Centrali Elettriche - Foligno:
248/264 - Impianto Pontecentesimo: L. 2,20 al kWh.

Azienda Elettrica Bernardo Genisio - Torino:
250/266 - Impianto Oltre Orco: L. 0,35 al kWh.

Società Fratelli Morelli - Cosenza:
101/106 - Impianto Arente: L. 0,30 al kWh a decorrere dal 1° maggio al 31 dicembre 1954.

Società Carlo Tassara - Breno (Brescia):
180/194 - Impianto Valle delle Valli: L. 0,70 al kWh a decorrere dal 1° maggio al 31 dicembre 1954.

Società Idroelettrica Valcanale - Udine:
193/207 - Impianto S. Antonio: L. 1,10 al kWh a decorrere dal 1° maggio al 31 dicembre 1954.

Società Montecatini - Milano:
5 - Impianto Castelbello: L. 0,15 al kWh a decorrere dal 1° maggio al 31 dicembre 1954.

II. — *Impianti ritirati*
(seguito provvedimento n. 454 del 29 ottobre 1954).

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto, a tutti gli effetti, della comunicazione pervenuta da parte dell'azienda, di cui in appresso, di ritirare la domanda per l'impianto indicato:

Azienda Comunale Elettricità ed Acque - Roma:
271/287 - Impianto Mandela.

III. — *Impianti respinti*
(seguito provvedimento n. 406 del 9 febbraio 1954).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che non ricorrono i requisiti richiesti nei provvedimenti n. 348 e n. 354, ha deciso di non dare seguito alle domande di contributo integrativo per gli impianti sottoelencati:

Azienda Comunale Elettricità ed Acque - Roma:
13 - Centrale Montemartini.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:
16 - Centrale Maurizio Capuano.

Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze:
57/59 - Centrale Lodolo.

Azienda Elettrica Consorziale Città di Merano e Bolzano - Bolzano:
152/164 - Impianto Tel.

(1635)

Provvedimento n. 481 del 26 marzo 1955
Cassa conguaglio per le spese di trasporto zucchero a destino

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 481 del 26 marzo 1955, ha adottato la seguente decisione.

CASSA DI CONGUAGLIO PER LE SPESE DI TRASPORTO DELLO ZUCCHERO A DESTINO

A parziale modifica delle disposizioni contemplate al punto 2 del provvedimento n. 449 del 29 ottobre 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 22 novembre 1954), l'ammontare della maggiorazione aggiunta ai prezzi dello zucchero di produzione nazionale, reso franco fabbrica, e dello zucchero di importazione, reso ai porti od ai transiti di confine, quale quota valevole per il conguaglio delle spese di trasporto relative alla spedizione dello zucchero al consumo ed alla spedizione degli zuccheri greggi dagli stabilimenti produttori a quelli di raffinazione, viene ridotto, a decorrere dal 16 aprile 1955, da L. 2,50 a L. 2, per chilogrammo.

(1636)

Provvedimento n. 482 del 26 marzo 1955
Revisione delle tariffe di acquedotti

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 482 del 26 marzo 1955, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 353 del 18 febbraio 1953, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° aprile 1955 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, i seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare i sovraprezzi per ciascuno di essi indicati sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre la maggiorazione del 600%, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo dei contatori e diritti accessori:

Acquedotto Comunale di Genova: Acquedotto della Società De Ferrari-Galliera di Genova; Acquedotto della Società Nicolay di Genova; Acquedotto della Società Genovese di Genova . 5300%

Acquedotto di Salerno della Società Italiana per Condotte di Acqua 4400%

(1637)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arturo Marcionelli, Console generale di Svizzera a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Como, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Sondrio e Varese.

(1480)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Oscar Isidor Bernhard Hersson Console onorario di Svezia a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, L'Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Teramo.

(1481)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al dott. Karl Josef Partsch, Console della Repubblica Federale di Germania a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

(1483)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zootecnica generale presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di «zootecnica generale» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1639)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina, è vacante la cattedra di «clinica medica generale e terapia medica» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1640)

Vacanza della cattedra di diritto processuale civile presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna è vacante la cattedra di «diritto processuale civile» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1638)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1954, registro n. 5 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 27, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Mosca Biagio di Giuseppe, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1439)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1954, registro n. 6 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 126, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Ruzzi Osvaldo di Iro, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1440)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 83, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Grancini Corrado di Serafino, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1513)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diffida per smarrimento di quietanze

Si diffida chiunque fosse in possesso delle quietanze di deposito provvisorio n. 1821 di L. 59.806 e n. 2674 di L. 222.506, rilasciate rispettivamente in data 19 ottobre 1949 e 9 dicembre 1949 dalla Sezione di tesoreria provinciale di Torino alla ditta « Elettrometal » di Torino e costituenti la cauzione del contratto di vendita di materiale ferroso ed esplosivo fuori uso stipulato fra il Ministero della difesa-Marina e la ditta « Elettrometal » medesima in data 15 ottobre 1949, a restituirle al Ministero difesa-Marina - Direzione generale armi ed armamenti navali, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente.

(1477)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Restrizioni all'esercizio della pesca in una zona del lago di Como, sita nel comune di Argegno

Nella zona del lago di Como (comune di Argegno) e precisamente nel tratto compreso tra l'autorimessa Bianchi ed il confine tra le proprietà Poletti e l'albergo Belvedere e per una profondità di metri cento dalla riva, la pesca, ad eccezione di quella esercitata con la canna, con non più di cinque ami, con o senza mulinello, è vietata fino a nuova disposizione.

(1528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Rendita 5 % (1935)	239859	2.500 —	*Belmonte Rosetta* fu Santo, nubile, domiciliata a Gangi (Palermo).	*Delmonte Rosalia* fu Santo, *minore sotto la patria potestà della madre Alaimo Catalda*, domiciliata a Gangi (Palermo).
Id.	108523	420 —	Pasini Cesare, Giovanna *Michele* e Vittoria Luisa *fratelli* e sorelle di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Savona.	Pasini Cesare, Giovanna, *Michelina* e Vittoria Luisa, *fratello* e sorelle di Luigi, minori, ecc. come contro.
Id.	225900	1.065 —	Testa Salvatore di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Pozzuoli; con usufrutto vitalizio a favore di *Valentina* Antonietta fu Angelantonio e Testa Raffaele fu Salvatore congiuntamente e cumulativamente.	Testa Salvatore di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Pozzuoli; con usufrutto vitalizio a favore di *Valentino* Antonietta, ecc. come contro.
Id.	225899	1.065 —	Testa Luigi di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Pozzuoli; con usufrutto come sopra.	Testa Luigi di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Pozzuoli; con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1520)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,88	635 —	145,80
» Firenze	624,91	634 —	145,70
» Genova	624,90	635,50	145,78
» Milano	624,90	635,50	145,79
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,88	635 —	145,80
» Roma	624,90	635,50	145,79
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,91	—	145,70
» Venezia	624,91	636 —	145,78

Media dei titoli del 29 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,225
Id. 3,50 % 1902	60,30
Id. 5 % 1935	92,975
Redimibile 3,50 % 1934	81,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,80
Id. 5 % 1936	92,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 635,50
1 franco svizzero	» 145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 1° gennaio 1955

Si rende noto a chiunque abbia interesse, che a cura del Ministero dell'interno è stato pubblicato il Ruolo di anzianità degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, situazione 1° gennaio 1955.

(1509)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata da Plesnicar Cornelia di Francesco;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signorina Plesnicar Cornelia di Francesco e della fu Giovanna Dizorz, nata a Gorizia addì 10 gennaio 1922, residente a Gorizia, Riva Piazzutta n. 3, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Plesnicar in Polesini;

Gorizia, addì 26 febbraio 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(1322)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1650/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 7 maggio 1937, n. 3135/R/Gab., con cui alla signora Lamprecht Rosa, nata a San Martino Passiria il 20 novembre 1904, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Lamberti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 maggio 1955, dalla figlia maggiorenne della predetta Lamberti Edwige, nata a San Leonardo in Passiria il 29 settembre 1932, in atto residente a San Martino in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del suaccennato decreto;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19:

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab, dal 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 7 maggio 1937, numero 3135/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Lamberti Edwige, viene ripristinato nella forma tedesca di Lamprecht.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 3 marzo 1955

Il Vice commissario del Governo
SANDRELLI

(1329)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento *dei concorsi sanitari*, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 agosto 1953, n. 340.2.65-11244, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952;

Visto il decreto 17 febbraio 1954, n. 340.2.65-7405, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Dante Di Vita con il vice prefetto dott. Francesco Porfidia nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Francesco Porfidia, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Porfidia è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952 il vice prefetto dottor Alessandro Gustapane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1521)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, durante l'anno accademico 1955-56.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori esteri, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà o gruppi di Facoltà qui indicati:

a) facoltà di giurisprudenza;
b) facoltà di scienze politiche;
c) facoltà di economia e commercio;
d) facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
e) facoltà di medicina e chirurgia;
f) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
g) facoltà di ingegneria e di architettura;
h) facoltà di agraria;
i) facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1955-56.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 900.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università e Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1949 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV) non più tardi del 31 maggio 1955. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda, dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): il nome, il cognome, la paternità, la maternità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso;

a quale dei concorsi intenda partecipare;

la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;

l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando;

di quali lingue estere sia a conoscenza.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

3) quasiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati né altre me-

morie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1954-55.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di trenta giorni dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato o atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (agli effetti del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto);

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Art. 9.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2) e 3) di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 8 non si restituiscono agli interessati.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero, una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 18 marzo 1955

Il Ministro: ERMINI

(1576)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.